



STUDIO NOTARILE
RICOLO - BONOMO
PUGLISI - DI VITALE
CIMINO - FONTANA
NOTAI ASSOCIATI

Repertorio n. 2250

Raccolta n. 1645

Costituzione di Associazione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno **cinque (05)** del mese di **aprile (04)** dell'anno **duemilaventiquattro (2024)** in Palermo nel mio ufficio secondario sito in Via Della Libertà n. 86.

Innanzitutto a me dottor **Alessandro Fontana**, Notaio in Marineo con studio in via Lo Pinto n. 86, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese,

sono presenti:

Petruso Giovanni, nato in Palermo il 10 giugno 1959, ivi residente in vicolo Parisi (Cruillas) n. 10/A, c.f.: PTR GNN 59H10 G273F, il quale dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni;

Vitale Marcello, nato in Palermo il 10 settembre 1961, ivi residente in via del Bersagliere n. 30, c.f.: VTL MCL 61P10 G273D, il quale dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni;

Balistreri Gaspare, nato in Palermo il 16 marzo 1997, ivi residente in via Faraone n. 4, c.f.: BLS GPR 97C16 G273T, il quale dichiara di essere di stato civile libero;

Lo Zito Marco, nato in Palermo il giorno 11 giugno 1990, residente in Villabate in via Abate Agnello n. 11, c.f.: LZT MRC 90H11 G273Z, il quale dichiara di essere di stato civile libero;

Galici Paola Alessandra, nata in Palermo il 16 novembre 1970, residente in Palermo in via Cruillas n. 53/A, c.f.: GLC PLS 70S56 G273M, la quale dichiara di essere di stato civile libero;

Schillaci Carolina, nata in Palermo il 13 agosto 1989, ivi residente in vicolo Parisi (Cruillas) n. 10/A, c.f.: SCH CLN 89M53 G273D, la quale dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

Vitale Costanza, nata in Palermo il 18 dicembre 1998, ivi residente in via del Bersagliere n. 30, c.f.: VTL CTN 98T58 G273Y, la quale dichiara di essere di stato civile libero.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono creto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) E' costituita fra i comparenti un'organizzazione di volontariato, senza scopo di lucro, denominata **"ASSOCIAZIONE DEL SOLE"**.

L'Associazione ha la sua sede in Villabate (PA) in via Abate Agnello n. 11, adempie ai propri scopi e funzioni secondo le norme contenute nello statuto, già preventivamente discusso e approvato dai soci, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** a costituirne parte integrante e sostanziale, ed agisce in conformità del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni e delle vigenti leggi in materia.

Piazza Francesco Crispi n. 1 - 90139 Palermo (PA)
Viale della Libertà n. 86 - 90143 Palermo
Corso Italia n. 134 - 90044 Carini (PA)
Via P.pe Amedeo n. 56 - 90047 Partinico (PA)
Via Pietro Novelli n.47 - 90046 Monreale (PA)
Via Roma n. 21 - 90027 Petralia Sottana (PA)
Via Lo Pinto n. 86 - 90035 Marineo (PA)

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate Ufficio
di Palermo

il 11/04/2024
al n. 11875/1T

A tale statuto, che i comparenti dichiarano di ben conoscere, tutti gli associati si obbligano ad uniformarsi completamente. L'associazione che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, è apartitica e apolitica e regolata dalle norme del Titolo I Cap. III, artt. 36 e segg. del Codice Civile, dalla normativa dettata in tema di O.n.l.u.s. dal d.lgs. 460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dallo Statuto, contenente le norme di funzionamento, come infra allegato.

Art. 2) La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 3) L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche con riferimento all'identità siciliana ed alla tutela e conservazione del patrimonio identità sotto ogni profilo (culturale, artistico, gastronomico) e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; organizzazione e gestione di attività turistiche di

interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ed alla parità di genere; cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di eventi e attività sportive dilettantistiche; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Sollecitare e favorire l'organizzazione di conferenze, eventi

formativi e corsi di formazione atti allo scopo dell'associazione; promuovere gli scopi dell'associazione tramite l'utilizzo di strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing List, forum e pubblicazioni (sia digitali che cartacee), radiofoniche, televisive, tecnologiche; interagire con istituzioni, società e mass media, su tematiche e iniziative dell'associazione; Organizzare e/o partecipare come associazioni a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale dei singoli e della collettività; promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative e partecipare ad esse con propri soci, se promosse da ed organizzate da altre associazioni, enti pubblici e privati; promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, stages, conferenza, concorsi, premi ecc.

Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento:

in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; partecipare a bandi e progetti regionali, europei e internazionali, fermo restando che è comunque preclusa attività di natura commerciale a scopo di lucro.

L'organizzazione ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società ed associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente statuto e atto costitutivo.

Per il raggiungimento degli scopi suindicati l'organizzazione potrà compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare, commerciale finanziaria ed economica che fosse ritenuta utile e/o necessaria. A titolo meramente esemplificativo

l'organizzazione potrà acquistare o assumere in locazione anche finanziaria o sublocazione o ricevere in comodato immobili e mobili, anche registrati, necessari o utili per l'esercizio della professione degli associati e della relativa organizzazione; chiedere mutui, prestiti, anticipazioni fornendo le opportune garanzie; aprire, movimentare ed estinguere conti correnti e conti di deposito presso qualsiasi istituto bancario pubblico o privato, presso la cassa depositi e prestiti e presso l'amministrazione postale. Stipulare e risolvere contratti di locazione di immobili e cassette di sicurezza; stipulare contratti con consulenti esterni. Preparare e diffondere materiale informativo e/o pubblicazioni scientifiche atte a stimolare la cultura

scientifica nell'ambito delle professioni; pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di associato.

Il tutto come meglio risulta dallo statuto dell'associazione,

recante le norme di funzionamento, come infra allegato.

Art. 4) La associazione è retta dallo statuto recante le norme di funzionamento che, firmato dai comparenti e da me notaio, si allega al presente atto segnato di lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 5) Vengono nominati primi componenti del Consiglio Direttivo i comparenti Lo Zito Marco, Vitale Marcello e Petruso Giovanni, i quali dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportano ineleggibilità o decadenza ai sensi di legge ed ai sensi dello statuto allegato.

Pertanto il primo Consiglio Direttivo della associazione, per il primo triennio è così composto:

- a) Lo Zito Marco, Presidente;
- b) Vitale Marcello, Consigliere Vice Presidente;
- c) Petruso Giovanni, Consigliere e Segretario Economo.

Il Presidente Lo Zito Marco ha la legale rappresentanza dell'associazione.

Art. 6) Per quanto attiene al Collegio dei Revisori ed agli altri eventuali organi associativi, essi verranno nominati alla prima assemblea degli associati da tenersi entro e non oltre 60 giorni dalla data odierna.

Art. 7) La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della associazione durante il corso della sua esistenza è determinata in euro 50,00 (cinquanta/00).

E' fatta la possibilità per il Consiglio Direttivo di determinare di volta in volta la quota di ammissione di nuovi associati in considerazione delle finalità ed in previsione di particolari eventi promossi dall'associazione stessa.

Il patrimonio dell'Associazione è fissato in euro 350,00 (trecentocinquanta/00) e viene conferito mediante denaro contante.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

I comparenti dispensano me notaio dalla lettura dell'allegato del quale dichiarano di avere esaustiva conoscenza.

I comparenti, acquisite le relative informative, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR), autorizzano me notaio al trattamento dei loro dati personali per ogni finalità connessa alla conservazione e registrazione del presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo hanno approvato

dichiarandolo conforme alla loro volontà.

E' scritto con mezzi meccanici e completato a mano da me Notaio ed occupa dodici pagine di quattro fogli e quanto sin qui della tredicesima. E' sottoscritto alle ore diciannove e minuti zero zero (19:00).

F.to Petruso Giovanni

F.to Vitale Marcello

F.to Balistreri Gaspare

F.to Lo Zito Marco

F.to Galici Paola Alessandra

F.to Carolina Schillaci

F.to Vitale Costanza

F.to Alessandro Fontana notaio ed impronta del sigillo

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"ASSOCIAZIONE DEL SOLE"**

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni e delle vigenti leggi in materia, è costituita l'Associazione di Volontariato denominata "Associazione del Sole" di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Villabate (PA).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune indicato non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione del Sole ETS" oppure "Associazione del Sole Organizzazione di Volontariato ETS".

4. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 (Statuto)

1. L'associazione "Associazione del Sole", più avanti chiamata per brevità associazione, che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alle leggi statali e regionali, ai relativi regolamenti attuativi, ai principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano ed internazionale.

2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci dell'Associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione stessa.

3. Lo Statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea dei soci con la maggioranza qualificata dei 3/4 degli iscritti: esso è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 (Finalità dell'associazione)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 (Scopi dell'associazione)

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della

legge 14 agosto 1991, n. 281;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche con riferimento all'identità siciliana ed alla tutela e conservazione del patrimonio identità sotto ogni profilo (culturale, artistico, gastronomico) e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ed alla parità di genere; cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di eventi e attività sportive dilettantistiche; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Sollecitare e favorire l'organizzazione di conferenze, eventi formativi e corsi di formazione atti allo scopo dell'associazione; promuovere gli scopi dell'associazione tramite l'utilizzo di strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing List, forum e pubblicazioni (sia digitali che cartacee), radiofoniche, televisive, tecnologiche; interagire con istituzioni, società e mass media, su tematiche e iniziative dell'associazione; Organizzare e/o partecipare come associazioni a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale dei singoli e della collettività; promuovere ed organizzare, senza

alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative e partecipare ad esse con propri soci, se promosse da ed organizzate da altre associazioni, enti pubblici e privati; promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, stages, conferenza, concorsi, premi ecc.

Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento:

in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; partecipare a bandi e progetti regionali, europei e internazionali, fermo restando che è comunque preclusa attività di natura commerciale a scopo di lucro. L'organizzazione ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società ed associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente statuto e atto costitutivo.

Per il raggiungimento degli scopi suindicati l'organizzazione potrà compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare, commerciale finanziaria ed economica che fosse ritenuta utile e/o necessaria. A titolo meramente esemplificativo l'organizzazione potrà acquistare o assumere in locazione anche finanziaria o sublocazione o ricevere in comodato immobili e mobili, anche registrati, necessari o utili per l'esercizio della professione degli associati e della relativa organizzazione; chiedere mutui, prestiti, anticipazioni fornendo le opportune garanzie; aprire, movimentare ed estinguere conti correnti e conti di deposito presso qualsiasi istituto bancario pubblico o privato, presso la cassa depositi e prestiti e presso l'amministrazione postale. Stipulare e risolvere contratti di locazione di immobili e cassette di sicurezza; stipulare contratti con consulenti esterni. Preparare e diffondere materiale informativo e/o pubblicazioni scientifiche atte a stimolare la cultura scientifica nell'ambito delle professioni; pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017. Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le

spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 5 (Ammissione ed esclusione, diritti e doveri degli associati)

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che sono animate da spirito di solidarietà.

5. L'ammissione degli associati all'Associazione è deliberata a domanda dell'interessato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale motivata reiezione della domanda dovrà essere comunicata.

6. La qualità di associato si perde per recesso, per decadenza per mancato versamento della quota associativa, per esclusione per comportamenti contrastanti con lo Statuto e con gli scopi dell'Associazione, per esclusione per incompatibilità.

7. L'esclusione e la decadenza degli associati sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

8. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

9. L'associato dichiarato decaduto o escluso ha facoltà di ricorrere, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esclusione o della decadenza, all'Assemblea all'uopo convocata.

10. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

11. Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; informano il loro comportamento a esemplare moralità, correttezza e rettitudine nello svolgimento delle attività associative;

- a versare la quota associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo;

- a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

- a partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo

12. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dal presente Statuto.

13. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di associato.

14. Gli Associati sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

15. I volontari sono coloro che, condividendo le finalità

dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

16. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 6 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti, donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive delle gestioni.

2. L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- a. quote associative annuali;
- b. erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- c. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private;
- d. entrate derivanti da attività promozionali di sensibilizzazione e da attività commerciali e produttive marginali;
- e. rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

3. Il patrimonio sociale viene utilizzato per il conseguimento degli scopi statutari. Gli eventuali utili e avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve, e i capitali non potranno essere distribuiti a nessun titolo anche in modo indiretto.

4. L'Associazione può accettare lasciti, legati e donazioni di beni mobili, previa delibera conforme del Consiglio Direttivo. Allo stesso modo essa può inoltre acquistare e vendere beni immobili.

5. L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio, da cui risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'assemblea dei soci, convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

6. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

7. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 7 (Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 (L'assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti soci, anche assenti o dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci che si trovino in regola con il versamento della quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

2. L'assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio

Direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

3. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

4. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

5. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

6. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, e ogni qualvolta lo stesso presidente, o almeno tre membri del consiglio direttivo, o un decimo degli associati lo richiedano.

8. L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale.

9. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

11. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice presidente, ovvero, in assenza di entrambi, da altro Consigliere. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi

almeno otto giorni prima della data della riunione.

12. Le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate a maggioranza qualificata dei 3/4 degli iscritti.

13. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni associato non può ricevere più di due deleghe. Nessun associato può partecipare a votazioni su questioni concernenti i suoi interessi.

14. Le deliberazioni adottate devono risultare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 9 (Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea; dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e il loro mandato è gratuito. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

2. In caso di dimissioni o altro impedimento permanente, il consigliere è sostituito con deliberazione del Consiglio Direttivo nominando il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo l'assemblea deve provvedere alla elezione del consiglio intero.

3. Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) nominare al suo interno il Presidente dell'Associazione e le altre cariche associative;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) predisporre lo schema di bilancio e i regolamenti attuativi;
- d) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione e di straordinaria non spettanti all'assemblea;
- f) promuovere la raccolta di fondi;
- g) stabilire l'importo della quota associativa annua.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua vece, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi, dal Consigliere anziano.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri. Esso assume la propria deliberazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I consiglieri non possono farsi rappresentare.

6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario, vengono sottoposti all'approvazione del consiglio nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

7. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

8. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

9. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei

Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 10 (Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea dei soci, dei quali coordina i lavori. Decade con la decadenza prevista per il Consiglio Direttivo (3 anni).

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione, è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione, firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo; in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio stesso, salvo ratifica nella riunione consiliare immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

3. La carica di Presidente si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

4. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati nel precedente comma del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 (L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento)

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

7. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di

tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

5. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.12 (L'Organo di Revisione)

1. L'Organo di Revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 13 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 14 (Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio)

1. L'Associazione può sciogliersi per deliberazione dell'assemblea dei soci con voto favorevole dei 3/4 degli iscritti.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazione.

F.to Petruso Giovanni

F.to Vitale Marcello

F.to Balistreri Gaspare

F.to Lo Zito Marco

F.to Galici Paola Alessandra

F.to Carolina Schillaci

F.to Vitale Costanza

F.to Alessandro Fontana Notaio